

## ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 4 APRILE 2000

Addì 4 del mese di aprile dell'anno 2000, alle ore 21,30 si è riunita l'assemblea dell'Associazione "I Montagnardi".

Sono presenti oltre i seguenti soci, che costituiscono oltre i 3/4 del totale dei soci:

Patrizia Calamante  
Francesco Orsi  
Nicola Franchi  
Mirko Pallini  
Guido Penna  
Bruno De Feo  
Lisa Orsi  
Vanni Alfredo  
Necciaro Alessandro  
Nicoletta Franchi  
Giulio Lazzerini  
Sara Orsi  
Maurizio Zannoni  
Marco Pagni  
Mauro Moscani  
Carlo Messina  
Enrico Gazzola  
Paolo Papini  
Ido Franchini  
Piero Grandi  
Nada Pallini

Accertata la regolarità della costituzione dell'assemblea, si procede, dopo averne data lettura, alla votazione per le modifiche da apportare allo Statuto vigente. Si propone infatti l'aggiunta di alcuni commi, in modo da rendere espliciti alcuni principi che erano contenuti solo implicitamente nella precedente stesura.

In particolare si propone di aggiungere all'art. 5 il seguente comma:

"La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile".

Si propone inoltre di aggiungere l'art. 11/bis con il seguente contenuto:

"E' fatto divieto, durante la vita dell'Associazione, di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve od il capitale".

Le suindicate variazioni sono accolte all'unanimità dall'Assemblea.

Copia dello Statuto così modificato è allegato al presente verbale.

Il Segretario  
Carlo Messina

Il Presidente  
Nicola Franchi

## STATUTO

### *ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE*

E' costituita l'associazione denominata I Montagnardi avente sede a Pietrabuona nel Comune di Pescia in via Mammianese Nord n° 100; l'Associazione nasce dalla volontà dei soci di raggiungere gli obiettivi descritti nel presente Statuto.

### *ART. 2 - PRINCIPI E FINALITÀ*

L'associazione intende essere laica, democratica, antirazzista e non può assumere caratteri confessionali o di partito.

L'associazione che si preclude ogni scopo di lucro (art. 36-39 c.c.) persegue la conservazione e la valorizzazione del patrimonio: storico, culturale, architettonico e ambientale della montagna, con riferimento particolare ma non esclusivo alle zone del comune in cui ha sede e a quelle limitrofe.

L'associazione si propone di creare opportunità di inserimento lavorativo, di arrestare e invertire il processo di spopolamento della montagna.

Risultano finalità dell'associazione:

- Promuovere l'educazione ambientale e un rapporto equilibrato tra uomo, territorio e risorse naturali.
- Creare sul territorio le condizioni per uno sviluppo economico-produttivo compatibile con la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente.
- La promozione di un turismo maturo in sintonia con le esigenze dell'ambiente e volto alla conoscenza della cultura locale.
- L'organizzazione di attività escursionistica ed alpinistica.
- La promozione e la organizzazione di corsi di formazione professionale.

### *ART. 3 - ATTIVITA' E OBIETTIVI*

Per il conseguimento dei propri fini l'associazione potrà svolgere, in proprio o per conto terzi, avvalendosi anche della collaborazione di Obiettori di Coscienza (L. 772/72 e successive modifiche e integrazioni), le attività di seguito elencate:

- A) Diffusione della storia, della cultura e delle tradizioni locali tramite seminari, corsi, visite guidate, creando i presupposti per la realizzazione di un centro di documentazione della montagna.
- B) Progettazione e gestione di attività finalizzate ad approfondire la conoscenza del territorio.
- C) Interventi di riqualificazione agricolo forestale del territorio.
- D) Progettazione e gestione di corsi di studio e formazione professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro come previsto dalla Legge della Regione Toscana 70/94 e successive modifiche e integrazioni.
- E) Progettazione, realizzazione e diffusione di indagini e ricerche sociali o comunque rivolte a tematiche inerenti la montagna.
- F) Progettazione e gestione di servizi di pubblica utilità, rivolti alle comunità che abitano la montagna e finalizzati al miglioramento della qualità della vita.
- G) Promozione del turismo nelle forme più rispettose per l'ambiente.
- H) Organizzazione di attività ludico ricreative realizzate in ambito locale.
- I) Promozione di attività escursionistiche ed alpinistiche.
- L) Attività agricola rivolta in particolare ai prodotti tipici e agrituristica secondo la Legge Nazionale 730/85 e la Legge della Regione Toscana 76/94 e successive modifiche e integrazioni.
- M) Recupero di edifici caratteristici della montagna
- N) Gestione di strutture sul territorio siano questi rifugi, campeggi, ostelli od altro.
- O) L'Associazione potrà creare opportunità di lavoro e agevolare l'inserimento (soprattutto dei giovani) in tutte quelle attività che costituiscono l'economia montana, promuovendo i

principi della cooperazione.

L'Associazione potrà inserire in tutte le sue attività i soggetti indicati dalla Legge Nazionale 104/92 nel rispetto delle finalità che la Legge si propone.

P) Svolgimento di ogni altra attività utile al raggiungimento delle proprie finalità.

#### *ART. 4 - ADESIONI*

Possono aderire all'associazione tutti coloro che accettino i principi, gli scopi e le finalità dell'associazione senza distinzione di sesso, colore, razza, religione, nazionalità ed opinione politica.

Gli aderenti si dividono in:

a) soci

I soci sono quelle persone che partecipano attivamente allo svolgimento delle attività all'interno dell'associazione, hanno diritto di voto e versano i contributi previsti.

b) associati

Può assumere la qualità di associato ogni soggetto collettivo (associazione, ente, cooperativa, consorzio o qualsiasi organizzazione) anche non dotato di personalità giuridica che condivida i principi e gli scopi dell'associazione, si impegni a collaborare con essa per il raggiungimento dei suoi fini statutari ed il cui statuto o finalità non siano incompatibili con quelle dell'associazione.

La qualità di associato è attribuita dall'assemblea dei soci su richiesta specifica, documentata e con deliberazione motivata dell'aspirante associato: può essere revocata qualora successivamente ne vengano a mancare le condizioni.

L'associato ha diritto di voto in assemblea tramite il proprio delegato.

#### *ART. 5 - ISCRIZIONE E RECESSO*

Il socio al momento dell'iscrizione deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione, contenente la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La qualità di socio si acquisisce con l'accettazione della domanda da parte del Consiglio di amministrazione ed il pagamento della quota sociale stabilita annualmente dall'assemblea dei soci; l'iscrizione va rinnovata ogni anno pena l'esclusione dall'associazione.

L'iscrizione deve essere ratificata dall'assemblea dei soci, solo dopo la ratifica il nuovo socio o associato acquisisce diritto di voto in assemblea.

Il socio potrà recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, dandone comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Il socio potrà essere escluso in qualsiasi momento con deliberazione dell'assemblea, da comunicarsi per iscritto e con effetto immediato, qualora ricorrano gravi e provati motivi.

La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile

#### *ART. 6 - ORGANI*

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio dei Sindaci
- Il Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere non sono cumulabili.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono far parte anche del Collegio dei Sindaci.

Tutti gli organi tranne il Tesoriere devono essere eletti in assemblee in cui siano presenti almeno la metà più uno dei soci.

#### *ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI*

L'associato in assemblea è rappresentato da un delegato; ogni delegato può rappresentare un solo associato.

Ogni socio o delegato dell'associato dispone di un voto.

Nel caso in cui il socio sia anche delegato dispone di due voti.

L'avviso di convocazione deve pervenire per iscritto al socio almeno sette giorni prima e dovrà contenere: il luogo, il giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno per l'approvazione del bilancio e tutte le volte che si renda necessario; l'Assemblea deve essere comunque convocata almeno una volta ogni anno ed il Collegio dei Sindaci ha l'obbligo di controllare e fare in modo che questa norma sia rispettata.

Sarà convocata inoltre l'Assemblea ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno e quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione che è tenuto a convocare, entro un mese dalla data della richiesta, l'Assemblea.

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o dal Segretario; in caso di loro assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea stessa dei soci.

Il Presidente nomina di volta in volta uno o più segretari dell'assemblea che curino la verbalizzazione di quanto viene detto e le deliberazioni di questa.

E' compito dell'assemblea dei soci deliberare sull'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, del Presidente, del Segretario, sulla approvazione del bilancio annuale e degli eventuali regolamenti interni, sugli eventuali compensi e rimborsi e su tutti gli atti di straordinaria amministrazione; il provvedimento di esclusione di uno o più soci può essere adottato soltanto quando è deliberato da assemblee costituite da almeno la metà dei soci più uno.

L'assemblea dei soci delibera normalmente a voto palese e a maggioranza semplice, qualora si intenda adottare su specifiche deliberazioni, la procedura del voto segreto, tale proposta deve ottenere l'assenso di almeno un quinto dei presenti.

#### *ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero massimo di undici elementi fra cui il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere scelti fra i soci.

Il Presidente e in sua assenza il Segretario hanno la rappresentanza e la firma della Associazione e sono autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni e privati, somme a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza in nome e per conto dell'Associazione.

Il Tesoriere è scelto dai membri del Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un esercizio ed i suoi membri sono rieleggibili.

Se durante il mandato venisse a mancare uno o più amministratori questi vengono rieletti dall'assemblea dei soci.

Gli amministratori sostituiti decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato ogni qual volta almeno un terzo dei suoi membri o il Presidente lo ritengano necessario o utile, deve essere comunque convocato almeno una volta ogni semestre dell'anno ed il Presidente deve farsi garante di tale norma

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal segretario in caso di assenza o impedimento e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei membri del Consiglio; le sue deliberazioni sono validamente prese con la maggioranza dei voti dei presenti.

#### *ART. 9 - IL COLLEGIO DEI SINDACI*

L'Assemblea nomina il Collegio dei sindaci composto di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, aventi il compito di controllare l'andamento della gestione ed il buon funzionamento amministrativo e contabile della Associazione e di fare una relazione al bilancio.

Ogni anno dovranno redigere un verbale previo esame delle scritture contabili.

Il collegio dei Sindaci dura in carica un esercizio ed i suoi membri sono rieleggibili.

#### *ART. 10 - PATRIMONIO*

Il fondo sociale, le proprietà ed i mezzi economici che saranno utilizzati dall'associazione per il raggiungimento delle proprie finalità sono:

- a) tutti i beni acquistati;
- b) i contributi dei soci. L'Assemblea dei soci ha facoltà di determinare ogni anno l'entità delle quote associative;
- c) i contributi versati spontaneamente dai soci successivamente a quelli sottoscritti in sede di costituzione o di ammissione;
- d) tutti i contributi, donazioni, devoluzioni o simili giunti da terzi, anche a titolo di sponsorizzazioni;
- e) i corrispettivi ricevuti per l'alienazione di beni di qualsiasi genere.

Costituiscono patrimonio dell'Associazione tutti i beni acquisiti e tutti quelli prodotti dalle varie attività svolte dall'Associazione stessa.

I soci receduti o esclusi non avranno nessun diritto alla restituzione dei contributi versati né sul patrimonio.

#### *ART. 11 - BILANCIO*

Il bilancio dell'Associazione è annuale e va dal 1° gennaio al 31 dicembre, fatta eccezione per il primo bilancio che chiuderà il 31/12/1997.

Esso deve essere redatto dal consiglio di amministrazione e presentato all'Assemblea dei soci entro il 31 marzo di ogni anno corredato di relazioni a cura del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

Il rendiconto deve contenere informazioni chiare e quantificate.

#### *ART. 11/bis - UTILI*

E' fatto divieto, durante la vita dell'Associazione, distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve od il capitale.

#### *ART. 12 - SCIoglimento*

Lo scioglimento dell'Associazione è valido quando è deliberato in assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori fra i propri membri.

I beni eventualmente residuati dopo l'ultimazione della liquidazione saranno devoluti in beneficenza dai liquidatori previa proposta approvata dall'Assemblea dei Soci.

#### *ART. 13*

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile e le altre norme speciali in materia.